DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2013

che respinge la richiesta dell'Ungheria di introdurre una misura speciale del meccanismo di reazione rapida in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

[notificata con il numero C(2013) 9007]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

(2013/769/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 199 *ter*,

considerando quanto segue:

(1) mediante notifica registrata presso la Commissione il 27 novembre 2013, l'Ungheria ha chiesto di essere autorizzata a introdurre una misura speciale del meccanismo di reazione rapida in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.

(2) Secondo tale notifica, le autorità nazionali hanno rilevato che un numero significativo di operatori commerciali pratica l'evasione fiscale non versando l'IVA alle autorità tributarie competenti.

(3) La misura richiesta prevede di trasferire la responsabilità del pagamento dell'IVA dal fornitore al soggetto passivo destinatario della cessione, in questo caso la cessione di zucchero.

(4) In data 4 dicembre 2013 la Commissione ha comunicato agli Stati membri di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare la richiesta.

(5) Dai dati dettagliati forniti dall'Ungheria emerge chiaramente che i casi di frode in questo settore erano già numerosi nel 2011 e nel 2012.

(6) È stato pertanto stabilito che la frode identificata non è di carattere improvviso ai sensi dell'articolo 199 *ter* della direttiva 2006/112/CE.

(7) Non è pertanto opportuno concedere la deroga richiesta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Ungheria non è autorizzata a introdurre la misura speciale del meccanismo di reazione rapida richiesta in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2013

Per la Commissione

Algirdas ŠEMETA

Membro della Commissione

([1]) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.